

N. 03648/2010 REG.DEC.

N. 04813/2005 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 4813 del 2005, proposto da:  
XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Pozzan, con domicilio eletto presso la segreteria del  
Consiglio di Stato, sez. VI, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per  
legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - SEZIONE III n. 3077/2004, resa tra le parti;  
CONCERNENTE DINIEGO DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

visti tutti gli atti della causa;

nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2010, relatore il Consigliere Domenico Cafini, udito  
l'avvocato dello Stato Alessia Urbani Neri;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame di primo grado il sig. XXX adiva il T.a.r. del Veneto, impugnando il decreto del Questore di Venezia 23.10.2002 n. 240/02 che aveva respinto, in conseguenza di alcuni reati commessi dal predetto, la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno dal medesimo avanzata.

A sostegno dell'impugnativa l'istante deduceva i seguenti motivi:

a) difetto di presupposto, in quanto nel provvedimento impugnato si faceva cenno a precedenti penali, mentre in realtà il ricorrente non aveva subito nemmeno una condanna; b) errata applicazione dell'art. 1 della L. n. 1423/1956 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; giacché il ricorrente non poteva essere considerato socialmente pericoloso; c) violazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 1 della L. n. 1423/1956, difetto di istruttoria e di motivazione, non esistendo alcuna pericolosità del deducente; d) violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, difetto di motivazione; e) travisamento di fatti, contraddittorietà e violazione di legge, risultando superata la precedente espulsione .

Nel giudizio si costituiva l'intimata amministrazione, la quale contestava le argomentazioni di parte ricorrente, concludendo per la reiezione del gravame.

1.1. L'adito T.a.r., con la sentenza in epigrafe specificata, respingeva il ricorso, ritenendo, tra l'altro, che i precedenti in cui risultava coinvolto il ricorrente, se non risultavano gravi valutati individualmente, potevano sorreggere, invece, se complessivamente considerati, il giudizio di pericolosità posto alla base del provvedimento impugnato, anche perché nel tempo reiterati.

1.2. Ha proposto appello avverso tale sentenza l'interessato, che, nel chiederne l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, ha formulato i seguenti motivi di diritto:

A) illegittimità ed ingiustizia della sentenza impugnata: violazione di legge; violazione dell'art. 1 della L. n. 1423/1956 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998 sotto diversi ed ulteriori profili; eccesso di potere per travisamento dei fatti;

B) illegittimità e ingiustizia della sentenza impugnata: carenza di pronuncia su specifiche censure contenute nel ricorso; violazione per erronea applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; violazione di legge: violazione per erronea applicazione sotto molteplici profili degli artt. 1 e 2 L. 1423/1956;

C) illegittimità ed ingiustizia della sentenza impugnata: carenza di pronuncia su specifiche censure contenute nel ricorso; violazione e erronea applicazione sotto molteplici aspetti dell'art. 1 L. n. 1423/1956 e dell'art. 13 D.Lgs. n. 286/1998; eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Ricostituitosi il contraddittorio nell'attuale fase di appello, il Ministero dell'interno ha depositato il solo foglio di costituzione in giudizio, senza produrre, tuttavia, scritti difensivi in replica alle censure ex adverso proposte.

Nella camera di consiglio fissata per l'esame della istanza cautelare, l'istanza medesima è stata accolta "in considerazione della tenuità e della lontananza nel tempo dei carichi pendenti" nei confronti dell'interessato.

1.3. Con decisione interlocutoria 19.1.2010 n.1027 questa Sezione ha ritenuto che fosse necessario acquisire, preliminarmente, dal Ministero dell'interno (oltre ad ogni elemento e/o chiarimento ritenuto utile) una documentata relazione in ordine alla situazione dell'appellante - soggiornante in Italia da oltre quindici anni e risultato destinatario di numerose denunce all'Autorità giudiziaria - ed in ordine, più specificamente, ai procedimenti penali instaurati a suo carico, tenendo conto che, in relazione ad uno di essi, risultava, agli atti di causa, essere stato già assolto dai delitti ascrittigli per violazione dell'art. 474.c.p. attesa la "mancanza di prove sulla sussistenza dei fatti", con sentenza n.658/2004 del 20.4.2004 del Tribunale ordinario di Venezia, Ufficio del Giudice monocratico penale.

A tali incumbenti istruttori ha ottemperato l'Amministrazione intimata che in data 16.4. 2010 ha depositato documenti.

1.4. La causa, infine, è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 27 aprile 2010.

2. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi di seguito precisati.

2.1. Ed invero, tra i documenti depositati dall'Amministrazione dell'interno in esecuzione della suddetta decisione interlocutoria, risulta la nota della Questura di Venezia in data 7.4.2010 nella quale viene affermato:

- che, da una "nuova approfondita istruttoria sulla condizione personale del XXX risulta che lo straniero ha raggiunto una certa stabilità lavorativa ottenendo un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 2002, mantenuto fino ad oggi, ed ha un regolare contratto di affitto per un immobile sito in Mestre...ove vive con la moglie e un figlio" per cui si ritiene che "non sussistano più le motivazioni, in quanto superate dalla successiva condotta e tenore di vita dello straniero, per la collocazione dello stesso tra le categorie espressamente elencate dall'art.1 della legge n.1423/1956";

- che pertanto si reputa "che allo stato attuale non si possa negare al XXX il rinnovo del permesso di soggiorno, come avvenne con decreto del Questore di Venezia n.240/02, anche in considerazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato 30.8.2005 n.3943/05 con la quale è stato accolto il ricorso...";

- che, di conseguenza, l'Ufficio stesso avrebbe provveduto a "contattare" l'interessato "per la successiva produzione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro con scadenza biennale".

2.2. Ciò posto, ritiene il Collegio - ribadendo la statuizione già resa nell'accogliere l'istanza cautelare basata sulla considerazione "della tenuità e della lontananza nel tempo dei carichi pendenti" e tenendo conto che a carico dello straniero, secondo quanto precisato nella predetta nota della Questura di Venezia del 7.4.2010 "sono risultati procedimenti per reati inerenti la vendita abusiva di merci con marchio contraffatto ormai risalenti nel tempo e su tre imputazioni si annovera una condanna lieve e un'assoluzione" - che il ricorso in esame debba essere accolto in relazione alle censure dedotte, nel loro insieme esaminate, e che di conseguenza, in riforma della gravata pronuncia, il provvedimento impugnato in primo grado debba essere annullato, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono, in relazione alla particolarità della controversia, giusti motivi per disporre, tra le parti in causa, la integrale compensazione delle stesse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF

Domenico Cafini, Consigliere, Estensore

Roberto Garofoli, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione